



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE II CIVILE

riunito in composizione collegiale in persona dei magistrati:

dott. Dario Giuseppe Papa	Presidente
dott.ssa Ida Carnevale	Giudice rel.
dott.ssa Grandolini Sofia	Giudice

nel procedimento

R.G. N. 103 – 1 / 2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da **VINCENZO MATTA** (cod. fisc. MTT VCN 71A03 D612K), nato a Firenze il 3 gennaio 1971, residente a Ranco (VA), via Uponne n. 75;

visto il ricorso in data 10 novembre 2025, con il quale Vincenzo Matta ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

esaminata la relazione integrativa depositata dal Gestore della Crisi in data 10 dicembre 2025;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Varese;
- B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c), e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- C) al ricorso al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, come successivamente integrata, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; la relazione contiene altresì l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, CCII;
- D) sussiste il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;



E) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessionarie rese dal debitore nel ricorso;

ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCII e che debba emettersi sentenza *ex art. 270 CCII*;

ritenuto, tenuto conto della rilevanza e composizione del passivo, di nominare un liquidatore scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del debitore VINCENZO MATTA (cod. fisc. MTT VCN 71A03 D612K), nato a Firenze il 3 gennaio 1971, residente a Ranco (VA), via Uppone n. 75;

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Ida Carnevale;

NOMINA

liquidatore la dott.ssa Gisella Borghetti;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3, CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;

ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

manda al nominato liquidatore per il deposito di separata istanza al GD per la determinazione dell'importo da reddito da lavoro non compreso nella liquidazione *ex art. 268, comma 4, CCII*.

Così deciso in Varese nella camera di consiglio della sezione seconda civile il 29/12/2025



Il Giudice estensore
dott.ssa Ida Carnevale

Il Presidente
dott. Dario Giuseppe Papa

